

Capitolato d'oneri

**CAPITOLATO D'ONERI**

PER LA VENDITA DEL BOSCO CEDUO DENOMINATO "MONTE LA FRASCARA", PARTICELLA FORESTALE n° 2, DI PROPRIETA' ED IN AGRO DEL COMUNE DI GALLUCCIO (CE).

**A) CONDIZIONI GENERALI**

Art. 1

Ente che effettua la vendita

Il Comune di Galluccio, in esecuzione determina del servizio tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco "Gualano" particella forestale n° 5, come da progetto di taglio redatto dal dottore forestale Tito Angelini in data , in conformità in conformità al piano di gestione forestale approvato con delibera di G.C. n. 37 del 05.04.2024

Art. 2

Forme di vendita

La vendita avviene a mezzo d'asta pubblica, a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n 827 e successive modificazioni.

Art. 3

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di **EURO € 16.072,08 (euro sedicimilasettantadue/08), oltre IVA.**

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice, all'atto della consegna del lotto boschivo, ne garantisce solamente i confini.

Art. 4

Materiale posto in vendita

Il bosco posto in vendita è costituito da un ceduo pressoché puro di castagno è costituito dalla particella forestale n. 2 del vigente Piano di Assestamento Forestale ed è individuato come appresso

## Capitolato d'oneri

riportato:

NORD	Confine con altra proprietà. È individuato dal fosso Forma.
OVEST	Confine con altra proprietà. È individuato da un allineamento artificiale.
SUD	Confine con altra proprietà. È individuato dall'antica strada comunale Forma-Gualano.
EST	Confine con altra proprietà. È individuato dall'antica strada vicinale dell'Università.

L'intero perimetro è delimitato da un allineamento di 20 piante segnate al fusto con doppio anello in tinta verde e numerate tra gli anelli dal n° 1 al n° 19 compreso, sempre in tinta verde (è presente un albero "5b", apposto successivamente).

Lungo i lati sono stati apposti anche segnali in forma di doppia striscia verde su rocce inamovibili.

Il percorso del confine tracciato in bosco per il progetto di taglio ripercorre fedelmente quello tracciato per il particellare del Piano di Gestione Forestale.

## Art. 5

## Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo d'Asta Pubblica, ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato, nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nell'avviso d'asta.

Le ditte interessate a partecipare all'asta pubblica dovranno far pervenire al protocollo comunale, nei termini stabiliti dal bando di gara, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale ovvero di corriere abilitato all'espletamento del servizio di consegna, ai sensi della legislazione vigente, ed incontrovertibilmente identificabile mediante bolla di consegna, o direttamente al protocollo dell'ente, un plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'indirizzo dell'Ente, la dicitura "gara del giorno .../.../..., per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezione n.1 del bosco denominato Monte Canneto", nonché il nominativo ed indirizzo del mittente.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

## Art. 6

## Requisiti di ammissione

Con le modalità meglio indicate nel bando di gara, il plico dovrà contenere, pena l'esclusione la documentazione di cui all'art. 3 del bando di gara.

## Art. 7

## Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

Capitolato d'oneri

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino in ogni caso in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 8

Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 9

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è in ogni caso tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6, senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta bollata e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario sarà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11

Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.

Capitolato d'oneri

Art.12

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13

Consegna del lotto boschivo

Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro novanta giorni, il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita, unitamente agli estremi dei pagamenti e dei versamenti di cui al successivo art. 14, saranno rimessi al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (da qui, per brevità, S.T.A.P.F.) di Caserta, competente per territorio.

Il Sindaco potrà richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un funzionario dello S.T.A.P.F. competente.

Il Sindaco, oppure il funzionario incaricato, darà atto nel relativo verbale, firmato dall'aggiudicatario e da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di esbosco e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione, ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi quattro mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 12, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 14

Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente proprietario, nel modo stabilito dallo stesso.

Capitolato d'oneri

Art. 15

Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente proprietario, allo S.T.A.P.F. e alla Stazione forestale competente il giorno in cui saranno iniziati i lavori in bosco.

Art. 16

Termine del taglio

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **12 (dodici) mesi dalla data di consegna** e lo sgombero del materiale legnoso, e dei rifiuti della lavorazione, entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione del taglio, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 17.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art.16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario, almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e, pertanto, acquisirà le notizie necessarie ed il parere dello S.T.A.P.F. La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art. 18

Divieto di sub-appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19

Rispetto alle leggi forestali

Capitolato d'oneri

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 20

Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la demarcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso per mezzo di segni di vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 21

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 22

Modalità del taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. In ogni caso, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 23

Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili e presenti l'impronta del martello forestale e la placchetta numerata impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Capitolato d'oneri

Per le sotto indicate infrazioni sono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni placchetta metallica asportata o resa illeggibile;
- 2) di € 2,50 (euro due/50) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) di € 2,50 (euro due/50) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 4) di € 2,50 (euro due/50) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
- 5) di € 2,50 (euro due/50) per ogni moncone non tagliato;
- 6) di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 24

Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o in ogni caso non assegnata al taglio che sia stroncata e danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del venti per cento.

b) Per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verifica redatti dagli Agenti forestali.

La determinazione dell'indennizzo sarà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Art. 25

Sospensione del taglio

Lo S.T.A.P.F. competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, nonostante gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti

Capitolato d'oneri

forestali salvo ratifica dello S.T.A.P.F. competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13.

In ogni caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria dello S.T.A.P.F. predetto, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26

Ripulitura della tagliata

A norma del precedente art. 16, la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione aventi diametro superiore a cm 2 dovrà essere effettuata entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione dell'abbattimento dei fusti.

Il materiale di diametro inferiore a cm 2 può essere lasciato in sito.

E' vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni.

Art. 27

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 28

Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dello S.T.A.P.F. che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale, passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 29

Carbonizzazione - Penalità

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di massima e



Capitolato d'oneri

di polizia forestale vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 80,00 (euro ottanta/00).

Art. 30

Strade di esbosco

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio.

Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza allo S.T.A.P.F. che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge regionale n. 11 del 07/05/1996.

Art. 31

Penalità per apertura o ampliamento di vie

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 100,00 (euro cento/00).

Art. 32

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e allo S.T.A.P.F., in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione allo S.T.A.P.F.

Il collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione ad opera del direttore del cantiere forestale. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in loro assenza.

Il collaudo, eseguito come sopra, ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 6.

Art. 33

Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni

Capitolato d'oneri

ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 34

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente, per indennizzi o penalità, saranno pagate, al più tardi, entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 35

Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 36

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 38

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicatario si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo

Capitolato d'oneri

che da parte della Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli nn. 35 e 37.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente, per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39

Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 40

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 41

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 6 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile, il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35, 36 e 37 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

(FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO)

---

Capitolato d'oneri

## B) CONDIZIONI SPECIALI

### Art. 42

#### Piante da escludere dal taglio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

- n° 20 piante di confine, segnate con doppio anello e numerate in tinta verde;
- n° 267 piante matricine segnate con singolo anello in tinta verde e numerate con placchetta metallica verde.

### Art. 43

#### Liquidazione delle competenze

Dal deposito provvisorio di cui all'art. 6 del presente Capitolato l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione dell'onorario del tecnico incaricato della redazione del progetto di taglio, nonché quanto compete al Collaudatore, a mano a mano che le suddette spese vengono a maturare.

### Art. 44

#### Novellame e rigetti

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 15,00 (euro quindici/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 30,00 (euro trenta/00), se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

### Art. 45

#### Penalità aggiuntiva per mancato sgombero del frascame

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 25,00 (euro venticinque/00).

L'importo sarà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del frascame della tagliata collaudata. Art. 46

#### Abbandono di rifiuti

All'interno dell'area assegnata al taglio, è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi oggetto estraneo al bosco, di qualsivoglia materiale costituito, come (a titolo indicativo e non

Capitolato d'oneri

esaustivo) taniche per prodotti petroliferi, contenitori per alimenti e/o bevande, parti di macchine operatrici, ecc.

Per ogni singolo residuo rinvenuto, in fase di collaudo, si applicherà una penale di € 10,00 (euro dieci/00).